



LEGISLAZIONE



PRASSI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Modifiche apportate in sede di conversione del Decreto “Agosto” (D.L. 104/2020), ad opera della L. 126/2020

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per il sostegno dell’economia a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto è stato convertito con la L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, che ha anche apportato numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito riportiamo quelle di maggior interesse.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 31, c. 4-ter-4-quinquies)

Per effetto dell’art. 31, co. 4-ter, del DL 104/2020 convertito, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, sono state incrementate di 403 milioni di euro. Ne consegue che lo stanziamento complessivo per il credito d’imposta sanificazione è ora pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni di euro inizialmente previsti.

Per effetto del suddetto rifinanziamento, aumenta quindi la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili, inizialmente fissata in misura pari al 15,6423% dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 302831 del 11.9.2020. Dal rapporto tra le nuove risorse complessivamente disponibili e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti tramite la comunicazione presentata entro lo scorso 7 settembre, la nuova percentuale di effettiva fruizione è pari al 47,1617%. Tale percentuale sarà presumibilmente definita in apposito provvedimento di prossima emanazione.

Sanatoria dei versamenti IRAP omessi per errata applicazione delle disposizioni comunitarie (art. 42-bis co. 5)

La norma contiene una sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ex art. 24 del DL 34/2020, c.d. DL “Rilancio”), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per superamento dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) final che detta il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19. In particolare, viene previsto che l’imposta non versata in caso di errata applicazione dei limiti comunitari è dovuta entro il 30.11.2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Sospensione degli ammortamenti 2020 (art. 60 co. 7-bis-7-quinquies)

E’ stata prevista la facoltà di sospendere (parzialmente o totalmente) l’imputazione degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali nel bilancio dell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC, mentre restano esclusi i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. È da ritenere, pertanto, che nell’ambito applicativo della norma rientrino anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese.

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Tale facoltà comporta i seguenti obblighi/effetti:

- ▶ Necessità di destinare a riserva indisponibile il corrispondente ammontare degli ammortamenti non stanziati a bilancio. Si precisa che nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.
- ▶ Obbligo di fornire adeguata informativa in nota integrativa in merito all’attivazione della deroga ed alle motivazioni alla base della stessa, insieme ad una quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio), nonché in merito all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.



- ▶ Possibilità di dedurre le quote di ammortamento non imputate a conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 del Tuir, attraverso apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, con stanziamento delle relative imposte differite passive. Analoga deduzione è ammessa ai fini IRAP. Le imposte differite potranno essere riassorbite nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che nel medesimo periodo d'imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile. Il riassorbimento potrebbe, tuttavia, verificarsi in via anticipata in caso di cessione del cespite. In tale ipotesi, al momento della cessione, oltre all'utilizzo delle imposte differite in precedenza stanziate, dovrà essere svincolata la quota di riserva di utile corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
- ▶ Necessità di dare indicazione nel quadro RV dei disallineamenti tra valore civilistico e fiscale dei cespiti per i quali ci si è avvalsi della facoltà di sospendere l'ammortamento.

Trasformazione DTA in crediti d'imposta (art. 72 co. 1-*ter*)

La Legge di conversione introduce delle modifiche all'art. 44-*bis* del DL 34/2019, come sostituito dall'art. 55 del DL 18/2020, che risolvono le principali criticità della nuova fattispecie di trasformazione delle DTA (calcolate su perdite fiscali e ACE) in crediti d'imposta, legata alle operazioni di cessione di crediti deteriorati. In particolare, viene chiarito che:

- ▶ il credito d'imposta si genera alla data di efficacia "giuridica" della cessione dei crediti deteriorati (entro il 31.12.2020);
- ▶ i crediti di imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati da tale data e quindi dal periodo di imposta 2020;
- ▶ in caso di adesione al regime di tassazione di gruppo, la società cedente può considerare non solo le proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE, ma anche, in caso di incapacienza, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del Tuir;
- ▶ in caso di soggetti in regime di trasparenza di cui all'art. 115 del Tuir ovvero di società di persone, è prevista la possibilità, con taluni limiti, di convertire le perdite fiscali e le eccedenze ACE eventualmente già attribuite ai soci e da questi non ancora consumate;
- ▶ per le operazioni di cessione di crediti non originati dal cedente ma da quest'ultimo a sua volta acquisiti, assume rilevanza il valore di acquisto del credito anziché il valore nominale.

Crediti d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 96 co.1)

Vengono incrementati i fondi stanziati per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2020. In particolare, all'art. 57-*bis*, co. 1-*ter*, del DL 50/2017 convertito, come modificato dall'art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni:

- ▶ il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 milioni);
- ▶ il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
- ▶ il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato di 57,5 milioni (in luogo dei precedenti 32,5).

Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di saldi e acconti scaduti il 20.08.2020 (art. 98-*bis*)

L'art. 98-*bis* del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, scaduti il 20.8.2020, per effetto della proroga disposta con il D.P.C.M. 27.6.2020:

- ▶ effettuando i mancati versamenti entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- ▶ a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.



La regolarizzazione in esame riguarda:

- ▶ i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- ▶ i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi") o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- ▶ i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, professionisti con studio associato, soci di società di capitali "trasparenti").

Sono invece esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020, mentre non sembra applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

Nuova rivalutazione dei beni d'impresa (art. 110)

In sede di conversione del DL 104/2020 è stata "anticipata" la possibilità di effettuare la "nuova" rivalutazione dei beni d'impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Per tali soggetti, la "nuova" rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020. Per le società "non solari" che alla data di entrata in vigore della legge di conversione, abbiano già approvato il bilancio 2019/2020, resta invece ferma la possibilità di avvalersi della "nuova" rivalutazione nel bilancio 2020/2021.

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello chiuso al 31.12.2020.

Il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, n. 269, il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 - di seguito il "Decreto") interviene con nuove misure a sostegno delle attività interessate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (di seguito il "DPCM"). Nel seguito ci soffermiamo nell'analisi di alcune misure di natura fiscale nello stesso contenute.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art.1)

Al fine di attutire l'urto della crisi economica causata dall'emergenza COVID-19, il Decreto ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per quegli operatori, con un fatturato anche superiore a 5 milioni di euro, che svolgano in via prevalente una attività ricadente nei settori oggetto delle norme restrittive disposte dal succitato DPCM (tra cui alberghi, ristoranti, palestre, teatri, cinema, ecc., la cui elencazione esaustiva è contenuta nell'allegato 1 al decreto legge). Il contributo non spetta agli operatori che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Qualora il beneficiario abbia già in precedenza usufruito dell'analogo contributo previsto dall'art. 25, DL 34/20 (convertito con L. 77/20), l'Agenzia delle Entrate provvederà ad accreditare direttamente sul suo conto corrente (bancario o postale) l'aiuto spettante.



Per i soggetti che in precedenza non avevano invece beneficiato del contributo, sarà necessario presentare all'Agenzia delle Entrate, un'apposita istanza. Per quanto riguarda la misura del beneficio, quest'ultimo si attesta in una forbice tra il 100 ed il 400% di quanto già previsto dall'art. 25, DL 34/20, sulla base del settore dell'esercizio. Il contributo non potrà in ogni caso superare i 150.000 euro.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 8)

Il Decreto prevede per i codici ATECO allo stesso allegati, l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Tale credito d'imposta è legato dal volume di ricavi e di compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Cancellazione della seconda rata IMU (Art. 9)

Per le categorie interessate dal DPCM, viene cancellata la seconda rata dell'IMU 2020, relativa agli immobili all'interno dei quali vengono esercitate le attività colpite dal provvedimento. L'ambito soggettivo, tuttavia, viene limitato alle casistiche in cui i soggetti proprietari degli immobili, siano anche coloro i quali gestiscano le attività interessate.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)

Il termine di presentazione del Modello 770/2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020, rispetto alla originaria scadenza del 2.11.2020.

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (Art. 27)

Al fine di far fronte alle esigenze di contemperamento tra un corretto svolgimento del processo tributario e la salute degli operatori del settore e non, il Decreto è intervenuto prevedendo l'autorizzazione allo svolgimento tramite collegamento da remoto, delle udienze pubbliche e camerale, nonché per quelle in camera di consiglio, con decreto motivato da parte del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o in camera di consiglio. Questo in presenza di divieti, limiti, ovvero impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale.

Viene inoltre prevista la possibilità di svolgimento anche solo parziale delle udienze, in modalità remoto, in base al livello di dotazioni tecniche della giustizia tributaria. In tutte le ipotesi in cui viene prevista la trattazione da remoto, almeno 3 giorni prima di quest'ultima, la segreteria comunica alle parti l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Cause di rifiuto della fattura da parte della PA (decreto 24 agosto 2020, in vigore dal 6 novembre 2020)

Con il decreto 24 agosto 2020, che entra in vigore il prossimo 6 novembre 2020, sono state codificate le cause che consentono il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, di:

- 1) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- 2) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- 3) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 da riportare in fattura;
- 4) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
- 5) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Nel caso in cui rifiuti la fattura elettronica, la PA deve indicare precisamente la causa nella notifica. Molto interessante la previsione del decreto secondo la quale *“Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*.



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 498 **Integrative per ruling Patent Box in presenza di consolidato fiscale interrotto**

Nel caso oggetto di interpello l'istante ha rappresentato di aver siglato, nel corso del 2020, con l'Agenzia delle Entrate un accordo di ruling per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, ex art. 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 (c.d. "Patent Box"), relativamente al quinquennio 2015 - 2019.

La società ha inoltre evidenziato che, nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, la stessa ha partecipato, in qualità di consolidata ed assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale, ex art. 117 e seguenti del TUIR, con la società allora controllante. A seguito di un'operazione di riorganizzazione societaria, intercorsa nel 2018, è peraltro venuto meno, in capo alla consolidante, il requisito del controllo ex art. 2359 del c.c. e questo ha comportato l'interruzione del consolidato fiscale a decorrere dal 01/01/2018. L'istante, a seguito di esercizio di nuova opzione, ha aderito ad un nuovo consolidato fiscale, già a partire dall'esercizio 2018, con le società dalla medesima partecipate (e già aderenti al precedente consolidato), in qualità di capogruppo.

La società ha interpellato quindi l'Agenzia delle Entrate per conoscere come poter ottenere il riconoscimento dell'eccedenza a credito alla stessa spettante, in relazione al minor reddito imponibile dalla medesima realizzato, nella particolare fattispecie di consolidato fiscale interrotto prima della definizione del ruling.

Nella risposta all'interpello l'Ufficio ha confermato che per il periodo d'imposta 2019 l'agevolazione potrà essere fruita direttamente in sede di presentazione del modello "Redditi Sc 2020" (in quanto il termine di presentazione non è ancora scaduto) e che per il 2018 potrà essere fruita tramite la presentazione di dichiarazione integrativa a favore (della società e del nuovo consolidato) ed il credito emergente potrà essere utilizzato subito in compensazione. Per quanto riguarda, invece le annualità 2015-2016-2017 l'Agenzia delle Entrate, seppur ha confermato la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative a favore "ultrannuali" - sia da parte della società istante che ha generato l'eccedenza a credito, sia da parte della società (ex) consolidante - ha tuttavia precisato che detto credito non potrà essere oggetto di cessione infragruppo ex art. 43-ter del DPR n. 602/1973, poiché il consolidato si è interrotto e l'(ex) consolidante non fa più parte del gruppo. Conseguentemente, anche tenuto conto del comma 4 dell'art. 124 del Tuir (ai sensi del quale in caso di cessazione del consolidato prima del compimento del triennio "*...le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante*"), ha precisato che il soggetto che può disporre del maggior credito/maggiore eccedenza a saldo emergente dalle integrative "ultrannuali" è la società (ex) consolidante. Sarà quest'ultima, pertanto, che potrà chiederlo a rimborso (ed eventualmente cederlo all'istante ai sensi dell'art.43-bis del DPR n. 602/1973) oppure utilizzarlo in compensazione (eventualmente trasferendo all'ex consolidata una somma compensativa di importo pari all'eccedenza trattenuta, in base agli accordi di consolidamento).

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 22 ottobre 2020, n. 69 **Detrazione dell'IVA sull'acquisto di servizi di telefonia mobile ricaricabile**

Nel caso in oggetto, una società ha sottoscritto un contratto con una società di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile ed ha precisato di assumere la veste di utilizzatore finale, in quanto le carte SIM ricaricabili sono acquistate al fine di concederle in uso ai propri dipendenti e non per una successiva rivendita. Avendo compiuto l'acquisto in tale veste, la società ha chiesto conferma circa la possibilità di detrarre l'IVA sul relativo acquisto.

L'Agenzia ha chiarito che la separata esposizione dell'imposta in fattura è prevista limitatamente all'ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione (come le SIM ricaricabili) sono venduti dal primo cedente - vale a dire dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza - direttamente nei confronti dell'utilizzatore finale soggetto passivo d'imposta. In tale ipotesi, infatti, non vengono attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime IVA monofase previsto per la telefonia dall'art. 74, comma 1 lett. d), del DPR 633/72.

Pertanto, nel caso di specie:

- ▶ la società di telecomunicazioni dovrà emettere fattura con separata esposizione dell'IVA;
- ▶ la società che acquista le SIM come utilizzatrice finale (perché le destina ai propri dipendenti) potrà detrarre l'IVA secondo le regole e nei limiti stabiliti dall'articolo 19 del DPR n. 633/1972.



Agenzia delle Entrate - Risoluzione 10 ottobre 2020, n. 456

Trattamento IVA di attività di ricerca scientifica

Un Istituto di ricerca ha concluso un accordo con un Ministero italiano per lo svolgimento di una complessa attività di ricerca scientifica che può così sintetizzarsi:

- a) consultazione e raccolta delle evidenze scientifiche;
- b) allestimento del setup sperimentale presso i laboratori dell'Istituto;
- c) esecuzione delle prove pilota;
- d) attivazione delle borse di studio;
- e) servizi per la comunicazione e disseminazione scientifica.

Il quesito verte sulla possibilità di applicare all'attività dell'Istituto l'esenzione, di cui all'articolo 10, n. 18) del decreto IVA (DPR n. 633/1972), prevista per *“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze”*.

Richiamando pronunce della Corte di Giustizia (sentenze cause C-307/01 e C212/01 del 20 novembre 2003) e prassi nazionale (circolare, n. 4/E del 28 gennaio 2005) l'Agenzia delle entrate ha ricordato che la nozione di *“prestazione medica”*, deve essere circoscritta alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tali finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

L'Agenzia conclude ritenendo che le descritte prestazioni di ricerca scientifica e tecnologica non configurino una *“prestazione medica”* ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 18) del decreto IVA, bensì una vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente e che potranno essere sfruttati dallo stesso o dall'Istituto cofinanziatore.

Pertanto, il corrispettivo pagato dal Ministero istante dovrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 22%.

Agenzia delle Entrate - Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Chiarimenti in merito alle cessioni di beni funzionali per la prevenzione e cura delle patologie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto una disciplina IVA agevolata per le transazioni che hanno ad oggetto beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il provvedimento in parola, ha adottato una lista tassativa di beni considerati necessari per combattere l'epidemia e ha stabilito che le relative cessioni:

- ▶ fino al 31 dicembre 2020 saranno esenti da IVA (con riconoscimento del diritto alla detrazione);
- ▶ a partire dal 1° gennaio 2021 saranno assoggettate all'aliquota IVA ridotta del 5%.

La circolare fornisce importanti chiarimenti, tra i quali si possono ricordare:

- ▶ necessità che le cessioni dei beni, effettuate sino al 31 dicembre 2020, siano effettuate per la specifica finalità sanitaria legata al COVID-19;
- ▶ riconoscimento dell'applicazione della disciplina in parola anche agli acquisti intracomunitari, oltre che alle importazioni dei beni in oggetto;
- ▶ elaborazione di una serie di definizioni di alcuni dei beni inclusi nella lista tassativa e oggetto delle vendite agevolate.



Agenzia delle Entrate - Risposta a Interpello n. 443 del 6 ottobre 2020

Trattamento contributi di assistenza sanitaria versati a Casse sanitarie aventi fine assistenziale

Con la risposta a interpello n. 443, del 6 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse sanitarie aventi fine assistenziale.

Nel caso oggetto di interpello la banca istante ha rappresentato che i dipendenti della stessa hanno la possibilità di beneficiare di un premio di risultato (in conformità alla legge di Stabilità 2016) da erogarsi mediante l'accesso ad un sistema di welfare aziendale, in luogo della sua corresponsione in forma monetaria.

Fra i vari servizi welfare è disponibile un servizio di assistenza sanitaria erogato da una Cassa sanitaria avente esclusivamente fine assistenziale. I pacchetti offerti dalla Cassa includono tre tipologie di prestazioni differentemente combinate tra loro:

- a) rimborso delle spese mediche, in misura non eccedente la quota parte del contributo pagato dal lavoratore;
- b) copertura del rischio di non autosufficienza tramite una polizza, il cui premio sarebbe pagato dalla Cassa usando una quota del contributo ricevuto (ove la polizza vedrebbe la Cassa come contraente, e come beneficiario o la Cassa o i lavoratori, a seconda del pacchetto scelto);
- c) copertura delle spese odontoiatriche fino a un determinato massimale, mediante una polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa (che risulterebbe contraente della polizza, mentre i lavoratori sarebbero i beneficiari ultimi, attraverso prestazioni rese da strutture convenzionate con la compagnia assicurativa di riferimento della Cassa).

Per ciascun dipendente che aderirà al piano di welfare, l'istante verserà alla Cassa un contributo annuale che, oltre alla quota di iscrizione, garantirà al beneficiario l'accesso al pacchetto sanitario.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, affinché la parte di contributo destinato al versamento del premio assicurativo - previsto per le prestazioni di cui alle richiamate lettere b) e c) - non concorra alla base imponibile del dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, la Cassa deve risultare contraente nonché beneficiario della polizza assicurativa; qualora, i lavoratori ne risultassero beneficiari, i contributi versati alla Cassa non si qualificerebbero, nella loro interezza, di assistenza sanitaria (come richiesto dall'art. 51), bensì costituirebbero un fringe benefit imponibile, ferma restando la soglia di non imponibilità annuale di Euro 258,23 prevista dal comma 3 del richiamato articolo.

Inoltre, richiamando la Circ. 5/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che il lavoratore non possa beneficiare della non imponibilità per i contributi in parola (bensì beneficerebbe della sola detrazione per spese sanitarie rimaste a suo carico), ogniqualvolta sussista una stretta correlazione fra quanto percepito dalla Cassa, a titolo di contribuzione, ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quota associativa alla Cassa corrisposta, unitamente alla contribuzione annuale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la quota a carico del dipendente non sia direttamente finalizzata al finanziamento delle medesime prestazioni e pertanto non possa essere qualificata come contributo di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR; da ciò ne conseguirebbe che, non potendo applicarsi il regime di esclusione dal reddito, tale componente non potrebbe neanche essere oggetto di conversione del premio di risultato in conformità alla legge di Stabilità 2016. Per quanto concerne, invece, la quota di iscrizione alla Cassa a carico del datore di lavoro (determinata forfetariamente in funzione del numero dei lavoratori aderenti), non potendo ravvisarsi un collegamento diretto tra il versamento del datore di lavoro e la posizione di ogni singolo iscritto alla Cassa, tale contribuzione non costituirebbe una componente reddituale in capo al lavoratore.



Risoluzione n. 65 dell'11 ottobre 2020

Con la Risoluzione n. 65/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL n. 34/2020.

In particolar modo, è stato chiarito che, al fine di sanare alcuni errori, il soggetto richiedente può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto o dell'entità del contributo erogato sulla base del modello inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il modello dell'istanza va trasmesso via pec alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, firmata digitalmente dal soggetto richiedente o dall'intermediario indicato nel riquadro dell'impegno alla trasmissione nell'istanza.

Unitamente al modello dell'istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore ovvero l'impossibilità di trasmettere nei termini l'istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

L'Agenzia delle Entrate valuterà le motivazioni presentate dagli utenti, verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l'eventuale documentazione prodotta dal contribuente.

Laddove sia confermato l'esito comunicato in relazione all'istanza iniziale, l'Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l'impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri. Qualora dall'esame dell'istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 04 novembre 2020.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.